

(N. 726-A)  
Urgenza

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari esteri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

Comunicata alla Presidenza il 14 dicembre 1949.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera  
relativa alle assicurazioni sociali ed atto finale firmati a Berna il 4 aprile 1949.**

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione fra l'Italia e la Svizzera in materia di assicurazioni sociali, firmata in Berna il 4 aprile 1949, considera soltanto le assicurazioni vecchiaia e superstiti, di cui alla legge federale del 20 dicembre 1946; e le assicurazioni vecchiaia, invalidità e superstiti, di cui alle disposizioni legislative italiane ricordate nell'articolo 1 della Convenzione medesima.

Per tale Convenzione, i cittadini italiani hanno diritto alle rendite ordinarie previste dalla *legge federale*, qualunque sia il luogo

della loro residenza, se, al verificarsi dell'evento assicurato, abbiano versato contributi all'assicurazione svizzera complessivamente almeno per 10 anni intieri, ovvero abbiano soggiornato in Svizzera almeno per 15 anni, siano in possesso del permesso di domicilio o possano ottenerlo in base ai precedenti accordi e abbiano versato contributi alla assicurazione svizzera per almeno un anno intero.

I superstiti del cittadino italiano riconosciuto investito delle rendite di cui sopra, avranno diritto alle rendite ordinarie previste

dalla *legge federale*, qualunque sia il luogo di loro residenza.

Le rendite predette saranno ridotte di un terzo, in conformità all'articolo 40 della legge federale.

La Convenzione inoltre stabilisce:

a) che il lavoratore italiano assicurato in Svizzera può trasferire in Italia (entro 5 anni dall'ultimo versamento all'assicurazione federale) i contributi assicurativi da lui versati, quando non sia ancora intervenuta a di lui favore nessuna liquidazione di pensione; e ciò al fine di ottenere la pensione dall'Istituto nazionale di previdenza sociale;

b) che lo stesso lavoratore può successivamente ritrasferire in Svizzera i contributi di cui sopra, quando, compiuti i 65 anni di età, venga a trovarsi nelle condizioni sopra accennate, per conseguire la rendita ordinaria prevista dalla legge federale, sempre che egli non abbia richiesta ed ottenuta la pensione di invalidità o di vecchiaia in Italia;

c) il diritto dei cittadini svizzeri e loro superstiti, qualunque sia il luogo di residenza, alle pensioni previste dalla *legislazione italiana*, nella stessa misura dei cittadini italiani, nonchè alle altre prestazioni connesse con le stesse pensioni, comprese quelle in tutto o in parte a carico dello Stato italiano;

d) il rimborso dei contributi obbligatori o volontari ai cittadini svizzeri e ai loro superstiti che non abbiano diritto alla pensione di cui sopra; e il nuovo versamento all'assicurazione italiana delle somme rimborsate, quando l'interessato possa ottenere una pensione di vecchiaia per sé o per superstiti, dalla stessa assicurazione italiana;

e) la fissazione e il versamento delle rendite per i cittadini italiani, e le procedure da seguirsi in proposito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

f) le modalità per la richiesta di pensione per i cittadini svizzeri, e per le relative pratiche da espletare presso la Direzione generale dello stesso Istituto;

g) le norme per il trasferimento delle pensioni o rendite a carico delle assicurazioni italiane o svizzere per il rimborso dei contributi

ai cittadini svizzeri, e per la restituzione dei contributi trasferiti o rimborsati;

h) le facoltà demandate alla Commissione consultiva mista incaricata di provvedere alla corretta applicazione della convenzione stessa;

i) le modalità relative ai reclami eventuali da proporre alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale o all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna;

l) i termini per la presentazione di istanze o di ricorsi.

La Convenzione entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, con effetto dal 1° gennaio 1948, sarà valida fino al 31 dicembre 1950 e si considererà rinnovata tacitamente di anno in anno, quando non fosse denunciata dalle parti tre mesi prima della scadenza del termine originale o rinnovato.

La denuncia della Convenzione non pregiudicherà gli interessati, i quali avranno sempre assicurate le rendite il cui diritto sia maturato prima della cessazione della Convenzione; e potranno ottenere il trasferimento o il rimborso dei contributi versati prima della cessazione medesima.

\* \* \*

Come si vede, la Convenzione sottoposta al nostro esame, non considera altre forme di assicurazione.

Nella prima fase delle trattative (ultima decade di ottobre del 1948) la Delegazione italiana aveva presentato come base delle discussioni uno schema di convenzione redatto a cura del Ministero del lavoro, sulla falsariga dei distinti accordi che allora erano stati da poco tempo stipulati dall'Italia con il Belgio e la Francia, e che prevedeva una regolamentazione completa ed organica di tutte le forme di assicurazioni sociali.

Senonchè la Delegazione svizzera, pure non rifiutandosi di discuterlo, fece rilevare che esso non poteva servire allo scopo, per il particolare e assai complesso sistema di competenze federali e cantonali previsto dalla Costituzione elvetica in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, sia per i limiti posti alla facoltà legi-

ferante della Confederazione, sia perchè, in ogni caso, tale facoltà è sempre limitata a stabilire principi generali: onde la Confederazione — fatta eccezione per le assicurazioni vecchiaia e contro gli infortuni — può stabilire in taluni settori i principi generali, lasciando liberi i Cantoni di completare e sviluppare le disposizioni basilari, e di applicarle (come avviene per le assicurazioni malattie e disoccupazione); mentre in altri settori i Cantoni hanno assoluta libertà e piena autonomia. Perciò la Confederazione può concludere trattati e convenzioni internazionali soltanto per le materie che le sono attribuite dalla Costituzione, e non già per quelle che sono riservate alla esclusiva competenza dei rispettivi Cantoni, ai quali la Confederazione non potrebbe poi imporre legami o condizioni ed obblighi da essa convenuti o assunti con Paesi stranieri.

La Delegazione italiana fece rilevare la necessità, che appariva evidente anche per la Svizzera, di disciplinare in modo completo e uniforme tutta la materia delle assicurazioni sociali, sulla base dei principi generali delle convenzioni e delle raccomandazioni della Organizzazione Internazionale del Lavoro, e secondo i voti espressi, sia dalla Conferenza della mano d'opera, sia dal Comitato internazionale di coordinamento per i movimenti migratori europei, ed accolti anche dalla stessa Svizzera.

Simili rilievi ed appelli non potevano certo modificare lo stato di fatto; ma hanno trovato pieno consenso nella Delegazione svizzera; e perciò, all'atto di firmare la Convenzione, i plenipotenziari hanno potuto accordarsi sulle dichiarazioni contenute nell'atto finale che forma parte integrante della Convenzione medesima.

La Confederazione poteva impegnarsi per le assicurazioni per la vecchiaia e per i superstiti secondo la legge 20 dicembre 1946 e per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

Per le prime, interveniva la convenzione in esame; per le seconde, i rapporti relativi tra la Svizzera e l'Italia erano stati regolati dalla Convenzione internazionale n. 17 del 10 gennaio 1925 concernente la parità di trattamento ai lavoratori esteri e nazionali, ratificata dall'Italia il 15 marzo 1928 e dalla Svizzera il 1° febbraio 1929.

Nell'atto finale figurano pertanto le dichiarazioni che riguardano:

a) L'assicurazione obbligatoria contro le malattie disciplinate dalla legge base del 13 giugno 1911, che lascia ai Cantoni la competenza di introdurre tale assicurazione sul loro territorio, limitandosi la Confederazione ad assegnare contributi alle casse riconosciute. Da tali assicurazioni, facoltative od obbligatorie, non sono esclusi i lavoratori italiani occupati in Svizzera, i quali godono i medesimi diritti dei cittadini svizzeri.

Il Governo italiano ritornerà sull'argomento quando la legislazione federale avrà introdotto il principio della obbligatorietà della assicurazione contro le malattie e la tubercolosi.

b) L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; per quanto si riferisce:

1° alla conservazione del diritto alle prestazioni da parte dei lavoratori italiani vittime di un infortunio assicurato in Svizzera, dopo il loro ritorno in Italia, qualora sia stato loro anticipatamente accordata dal competente Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni di Lucerna l'autorizzazione di farsi curare in Italia; conservazione pertanto valevole per la durata della predetta assicurazione;

2° agli infortuni extra professionali.

L'articolo 90 della legge federale 13 giugno 1911 sugli infortuni stabilisce che gli assicurati appartenenti ad altri Stati, colpiti da infortunio non professionale, ed eventualmente il coniuge ed i figli, hanno diritto ai tre quarti delle rendite. La Delegazione svizzera ha resistito alla richiesta di rinunciare al 25 per cento fattale dalla nostra Delegazione; la quale ha però riservato al Governo italiano la facoltà di ritornare sull'argomento quando la legislazione italiana abbia essa pure provveduto per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali.

c) L'assicurazione contro la disoccupazione. L'obbligo per tale assicurazione in Svizzera può essere imposto soltanto dai Cantoni o dai Comuni; e perciò l'atto finale si limita a riconoscere che tale materia è regolata dall'articolo 3 della Convenzione internazionale n. 2 della Organizzazione internazionale del

lavoro del 1919 e dalla dichiarazione 9 febbraio 1927 fra l'Italia e la Svizzera, che qui ricordiamo: « Il Governo italiano ed il Consiglio federale svizzero, desiderando dare applicazione all'impegno previsto dall'articolo 3 della convenzione internazionale riguardante la disoccupazione, adottata a Washington dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua prima sessione (1919) e ratificata sia dall'Italia che dalla Svizzera, dichiarano di comune accordo, che i cittadini di ognuno dei due Paesi che lavorano nel territorio dell'altro, godranno delle medesime indennità della assicurazione contro la disoccupazione concessa alle stesse condizioni, ai cittadini di tale Paese ».

E pertanto, qualora le condizioni richieste dalla legislazione federale e da quella italiana siano adempiute, non è fatta alcuna discriminazione, nell'uno o nell'altro Paese, tra i lavoratori svizzeri e i lavoratori italiani.

d) Gli assegni familiari.

La legislazione federale considera soltanto gli assegni famigliari da corrispondersi ai lavoratori agricoli e ai contadini della montagna che abbiano il domicilio in Svizzera; e la materia è disciplinata, in modo vario e complesso per gruppi di categorie di lavoratori, dalle legislazioni dei singoli Cantoni e da accordi fra le Organizzazioni dei datori di lavoro e degli operai e impiegati; legislazioni ed accordi che in taluni luoghi si applicano e in altri non si applicano ai lavoratori italiani immigrati.

La Delegazione italiana ha pertanto riservato al Governo italiano la facoltà di ritornare sull'argomento quando la Confederazione abbia legiferato in questa materia.

\* \* \*

Anche l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è stata oggetto di dichiarazioni contenute nell'atto finale.

I cittadini svizzeri conseguono il diritto alla rendita dopo un anno di versamento dei contributi.

I cittadini stranieri conseguono tale diritto soltanto quando abbiano il domicilio civile nella Svizzera, e quando abbiano pagate le quo-

te relative durante almeno 10 anni; ma non basta; perchè le rendite sono loro ridotte di un terzo, quando non sia riconosciuta l'equivalenza fra le assicurazioni dei due Paesi.

La parità del diritto con i cittadini svizzeri viene ristabilita quando la legislazione del Paese di origine dell'immigrato accordi ai cittadini svizzeri e ai loro superstiti vantaggi approssimativamente equivalenti a quelli della legge svizzera. Sono sempre riservate convenzioni internazionali contrarie.

Purtroppo — per quanto si riferisce alla Svizzera e all'Italia — le due Delegazioni non hanno potuto raggiungere un'intesa sulla equivalenza delle leggi svizzere e italiane ai sensi dell'articolo 18, 3° capoverso, e articolo 40 della legge federale 20 dicembre 1946 sulla assicurazione per la vecchiaia e superstiti.

Si è potuto però raggiungere — come abbiamo visto — un accordo sul trasferimento e sul ritrasferimento tra l'Italia e la Svizzera dei contributi, al fine di dare ai lavoratori italiani la possibilità di ottenere la liquidazione della pensione dalla Cassa federale anche nel caso in cui essi abbiano almeno versato (come per il cittadino svizzero) il contributo di un anno all'assicurazione svizzera, ma sempre quando abbiano soggiornato in Svizzera complessivamente per almeno 15 anni.

Questo accordo è molto utile a numerosi emigranti italiani; e di ciò dobbiamo dare il giusto e doveroso riconoscimento alla nostra Delegazione; la quale ha però fatto, anche su questo punto, ogni riserva perchè il nostro Governo possa ritornare sull'oggetto non appena sia in grado di dimostrare l'equivalenza fra le due legislazioni sociali in materia.

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale) ha espresso parere favorevole alla ratifica di questa Convenzione auspicando solleciti accordi internazionali che assicurino ai lavoratori, in ogni Paese, la stessa assistenza, uguale difesa e le stesse provvidenze sociali.

La 3<sup>a</sup> Commissione fa proprio tale voto e chiede al Senato di approvare il disegno di legge in oggetto.

OANEVARI, relatore.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alle assicurazioni sociali ed atto finale firmati a Berna, fra l'Italia e la Svizzera il 4 aprile 1949.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed atto finale suddetti.

### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1948, conformemente all'articolo 18 della Convenzione.